



Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SUAP RIGUARDANTI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Di concerto tra le amministrazioni coinvolte, allo scopo di assicurare conformità alle norme generali e di settore ed omogeneità di comportamento tra gli operatori degli sportelli unici, con la presente si forniscono le seguenti indicazioni di dettaglio, da attuarsi con carattere vincolante per la gestione delle conferenze di servizi in tutti i casi in cui nel procedimento unico SUAP sia necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 o l'autorizzazione per interventi su beni culturali di cui agli artt. 20, 21 e 45 del D.Lgs. 42/2004.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/2016 ed alla luce della L.R. n. 3/2008, considerate le Direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/10 del 02 agosto 2016, recante "Modifica Direttive di raccordo tra la L.R. 3/2008 art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. 160/2010 approvate con D.G.R. n.39/55 del 23.09.2011", si rende infatti necessario adottare alcuni accorgimenti per garantire la piena compatibilità della nuova conferenza di servizi con le diverse fasi istruttorie - e relative tempistiche - previste dai procedimenti citati in premessa.

Si dettano, pertanto, le seguenti istruzioni operative.

1. **TRASMISSIONE DELLA PRATICA AGLI ENTI** _ Il SUAP, compiuta la verifica formale inerente alla completezza dell'istanza, di cui all'art.11 delle Direttive di cui alla citata DGR 45/10, la trasmette alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, comprese la Soprintendenza ABAP e l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Dovrà essere esplicitamente indicato nell'istanza quale sia il quadro di tutela del contesto interessato dalle opere e, di conseguenza, quali siano le competenze rispetto alle quali viene richiesta l'espressione della Soprintendenza (solo parere paesaggistico, autorizzazione per opere su beni storico-architettonici, autorizzazione per opere riguardanti beni archeologici).

Il SUAP dovrà, nello specifico, verificare che la pratica sia corredata dagli elaborati indicati nella modulistica.

2. **PROGETTI CON INCIDENZA SUL SOTTOSUOLO** _ Tutti i progetti suscettibili di incidere sul sottosuolo, anche in assenza di vincoli specifici, devono essere trasmessi preliminarmente alla competente Soprintendenza, secondo modalità operative compatibili con la piattaforma informatica regionale, al fine di verificare il rischio archeologico e prescrivere, qualora opportuno, misure di cautela e salvaguardia.



Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nei soli ambiti delle aree urbane pluristratificate, potranno essere esclusi dall'obbligo di trasmissione, di cui al precedente comma, i progetti ricadenti in ambiti nei quali sia stata esaustivamente attestata l'assenza di rischio archeologico, individuati sulla base di apposita cartografia che verrà tempestivamente trasmessa al Coordinamento Regionale SUAP dalla Soprintendenza competente per territorio.

Al fine di accertare la inidoneità delle aree di cui alla Delibera n° 40/11 DEL 7.8.2015, i progetti ad impianti eolici di qualunque tipo dovranno comunque essere trasmessi alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza. Resta in carico all'ente procedente la dichiarazione di compatibilità.

3. INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E TERMINI _ Il Suap indice la conferenza di servizi e contestualmente esplicita il termine di cui alla lettera b) dell'articolo 11 delle Direttive di cui alla DGR 45/10, che deve essere elevato per consentire, all'Amministrazione preposta (in via ordinaria) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'elaborazione della relazione tecnica illustrativa, corredata da proposta di provvedimento, prevista dal comma 7 dell'articolo 146, in accordo alle seguenti casistiche:

- a) 45 giorni consecutivi, per i casi di autorizzazione semplificata;
- b) 60 giorni consecutivi, per i casi di autorizzazione ordinaria;
- c) 90 giorni consecutivi, per i casi in cui siano necessarie anche autorizzazioni di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 (beni architettonici e archeologici)

4. ISTRUTTORIA TECNICA _ Acquisita la documentazione completa e, dunque, ricevibile, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - entro 20 giorni consecutivi dall'indizione della conferenza - verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1 e, in tal caso, provvede a caricare sul sistema regionale SUAP il relativo provvedimento di natura ricognitiva.

Qualora detti presupposti non ricorrano, redige e carica sul sistema regionale SUAP la relazione tecnica illustrativa, corredata da proposta di provvedimento, prevista dal comma 7 dell'articolo 146, e ne dà immediata comunicazione al SUAP e alla Soprintendenza.

5. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI _ Tutti i termini si intendono sospesi qualora, a seguito di una più approfondita analisi, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e/o la Soprintendenza ABAP, nei termini di cui all'art. 11 lett.a) delle Direttive SUAP, ritengano necessario acquisire integrazioni documentali necessarie.

6. INVIO DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA _ La relazione istruttoria con proposta di provvedimento deve essere redatta:

- a) entro 20 giorni consecutivi dall'indizione della conferenza, per i casi di autorizzazione semplificata;
- b) entro 30 giorni consecutivi dall'indizione della conferenza, per i casi di autorizzazione ordinaria.



Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Qualora, oltre tale termine ma comunque entro la conclusione della fase asincrona, pervenga una relazione istruttoria a carattere negativo, il SUAP provvede a convocare le amministrazioni coinvolte e l'interessato per la riunione della Conferenza in modalità sincrona.

In caso di mancato caricamento della relazione istruttoria con proposta di provvedimento nei termini di cui ai precedenti punti a) e b), qualora entro il termine inizialmente fissato per la conclusione della fase asincrona non sia giunto il parere della Soprintendenza, il SUAP estende quest'ultimo termine:

- a 60 giorni consecutivi, per i casi di autorizzazione semplificata
- a 90 giorni consecutivi, per i casi di autorizzazione ordinaria.

E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento previsto dalla normativa settoriale.

Il SUAP dà comunicazione agli interessati di tali estensione dei termini, caricando il relativo provvedimento sul portale regionale.

7. **RICHIESTA DI ESTENSIONE TERMINI DI ISTRUTTORIA** L'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la Soprintendenza ABAP, tenuto conto della complessità delle verifiche istruttorie e del progetto presentato, possono richiedere il differimento del termine fissato ai sensi del precedente punto 3) fino ad un termine massimo complessivo di 90 giorni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 14bis, comma 2.c) L.241/90, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento previsto dalla normativa di settore.

Il SUAP dà comunicazione agli interessati di tali estensione dei termini caricando il relativo provvedimento sul portale regionale.

8. **INTERVENTI SU BENI CULTURALI ex Parte II del D.Lgs. 42/2004** Qualora l'intervento presentato abbia ad oggetto un bene culturale vincolato o tutelato, ovvero oggetto di prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (beni appartenenti al patrimonio storico-architettonico ed archeologico) e tale circostanza sia stata evidenziata all'atto dell'indizione della conferenza di servizi, la Soprintendenza ABAP è chiamata ad esprimersi sia per quanto attiene al procedimento di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, che ai sensi degli articoli 20, 21 e 45 del medesimo decreto, entro i termini di cui al precedente punto 3.c).

9. **RINVIO ALLE DIRETTIVE** _ Per tutto quanto non diversamente precisato si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 delle Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive - raccordo tra la LR 3/2008 art.1 commi 16 - 32 e il DPR 160/2010, così come sostituito dalla deliberazione G.R. n. 45/10 del 2.8.2016.



Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. **AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE** _ Quanto sopra verrà congiuntamente integrato all'atto della redazione delle nuove Direttive per il funzionamento del SUAPE, da emanarsi ai sensi dell'art. 29 comma 4 della LR 24/2016 entro 120 gg dall'entrata in vigore della legge ad integrale sostituzione di quelle attuali. In caso di mancata o tardiva formulazione delle nuove direttive, si deve comunque assicurare il rispetto del presente accordo nelle more del rinnovo dello stesso.

Cagliari, 2/12/2016

Dott. Roberto Saba

Direttore Generale

Assessorato Regionale dell'Industria

Dott.ssa Elisabetta Neroni

Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Dott. Filippo Maria Gambari

Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna

Arch. Fausto Martino

Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Cagliari e Oristano

Dott.ssa Maura Picciau

Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Sassari e Nuoro